

3



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ
Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

Presidente relatore ed estensore

Dott. Massimo DE PAOLI

Giudice

Dott. Carmen GIRALDI

Giudice

nel procedimento n. 34/2013 R.G. concordati preventivi promosso con ricorso depositato in data da [REDACTED], ha pronunciato il seguente

decreto

La società [REDACTED] dopo aver proposto in data 22 novembre 2013 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi *ex art. 161, 6° c., l. fall.* di presentare la relativa proposta, il piano e la documentazione accessoria, ha successivamente integrato l'originaria domanda depositando un piano concordatario che prevede, ai sensi dell'art. 186 *bis l. fall.*, di effettuare una ristrutturazione del passivo mediante un'attività liquidatoria dei cespiti dell'attivo senza cessazione dell'attività d'impresa.

Questo Tribunale di Forlì, con decreto in data 18 giugno 2014, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da [REDACTED]

Il Commissario giudiziale, con memoria depositata il 3 luglio 2014, ha segnalato a questo Tribunale che, secondo quanto indicato nella relazione *ex art. 161, 3° c., l. fall.*, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo [REDACTED] deteneva il 50% di [REDACTED] insieme ai soci [REDACTED], titolari del 25% ciascuno del rimanente capitale sociale; in data 28 novembre 2013 la compagine partecipata ha deliberato un aumento di capitale sociale al pagamento di € 50.000 sottoscritto e parzialmente versato dai soli soci [REDACTED], in ragione della contestuale rinuncia al diritto di opzione da parte di [REDACTED]



A seguito di tale aumento di capitale la quota di partecipazione in [REDACTED] detenuta da [REDACTED] si è ridotta all' 8% del capitale sociale, a favore delle quote dei restanti soci, che sono salite al 46% pro capite.

Un simile atto costituisce, ad avviso non solo del Commissario giudiziale ma anche di questo collegio, un atto di straordinaria amministrazione che doveva essere necessariamente autorizzato ai sensi dell' art. 161, 7° c., l. fall..

In vero per atto di straordinaria amministrazione deve intendersi ogni atto compiuto dall' imprenditore idoneo a incidere negativamente sul suo patrimonio, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori (*"In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell' atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell' atto stesso ai sensi dell' art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l' acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi?"* Cass. 20.10.2005 n. 20291).

Nel caso di specie l' esercizio del diritto di opzione e la partecipazione all' aumento di capitale sociale sarebbero potuti avvenire senza alcun esborso finanziario, come segnalato dall' attestatore e dal Commissario giudiziale, dal momento che [REDACTED] era titolare di un credito nei confronti di [REDACTED] ben superiore all' importo richiesto per partecipare all' operazione.

La rinuncia al diritto di opzione ha così determinato un' evidente, ingiustificata e consistente riduzione del patrimonio della società debitrice a discapito delle ragioni dei propri creditori sociali, ove si consideri che la partecipata stava costruendo un complesso immobiliare presumibilmente di apprezzabile valore (i cui lavori peraltro erano già stati finanziati con un rilevante prestito infruttifero da parte di [REDACTED]), e a tutto vantaggio dei soci [REDACTED].

Non assume alcun rilievo il fatto che l' assemblea dei soci di [REDACTED] (con verbale peraltro privo di data certa e non inserito nel libro soci) avesse già dato mandato agli



amministratori di partecipare all' assemblea straordinaria di [REDACTED] al fine di accettare il deliberato aumento del capitale sociale e comunicare la formale rinuncia della società al diritto di opzione e a partecipare all' aumento del capitale sociale, in quanto un simile atto di straordinaria amministrazione, una volta introdotta la procedura concordataria, doveva comunque essere sottoposto anche al váglio di questo Tribunale per ottenere la prescritta autorizzazione.

[REDACTED] ha così compiuto, dopo la presentazione della domanda di concordato e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, un atto di straordinaria amministrazione senza chiedere la preventiva autorizzazione a questo Tribunale, come imponeva l' art. 161, 7° c., l. fall. e a dispetto del contenuto del decreto emesso lo stesso 28 novembre 2013, ove si rammentava espressamente che *“gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione”*.

La conseguenza della violazione di questa prescrizione non può essere la mera inefficacia dell' atto in questione e/o la sua revocabilità in ipotesi di fallimento ma quella dell' arresto della procedura e la revoca del decreto di ammissione al concordato, trattandosi di una situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall' art. 173, ultimo comma, l. fall., che sanziona una serie di condotte tutte accomunate dall' essere espressione di abuso del diritto da parte dell' imprenditore, a prescindere dal fatto che le stesse siano state rese note ai creditori all' interno della documentazione prodotta al momento della presentazione del piano concordatario.

Vi è infatti anche in questo caso un uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda di concordato anticipata, giacché in sostanza il divieto di azioni esecutive o cautelari previsto dall' art. 168 l. fall., che serve ad assicurare all' imprenditore il tempo necessario per allestire un piano ragionevole e fattibile di gestione della crisi dell' impresa, è stato così asservito a uno scopo diverso, vale a dire quello di consentire all' imprenditore di rinunciare al diritto di opzione al fine di favorire l' aumento della partecipazione degli altri soci al capitale sociale di [REDACTED]

In forza delle ragioni sopra esposte è perciò necessario procedere, ai sensi dell' art. 173 l. fall., alla revoca del decreto con cui è stata aperta la procedura di concordato preventivo.



Per questi motivi

il Tribunale di Forlì, visti gli artt. 161, 167 e 173 l. fall., revoca il decreto emesso in data 18 giugno 2014 con cui è stata aperta la procedura di concordato preventivo a seguito del ricorso presentato da [REDACTED] ex art. 161, 6° c., l. fall. in data 22 novembre 2013 e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e la cancellazione della precedente iscrizione effettuata ai sensi dell' art. 161, 5° c., l. fall..

Forlì, 6 agosto 2014.

Il Presidente estensore

IL CASO.it

